



Notaio
Roberta NOTARO

Repertorio n.6.875

Raccolta n.5.540

VERBALE DI ASSEMBLEA

REPUBBLICA ITALIANA

Il sette febbraio duemilaventiquattro, in Montevarchi, nell'Auditorium dell'Ospedale del Valdarno "Santa Maria alla Gruccia", in piazza del Volontariato, alle ore ventuno e minuti trentacinque

Registrato
ad AREZZO

7 febbraio 2024

il dì 8 FEBBRAIO 2024

al n. 1448 SERIE 1T

Avanti a me dottor Roberta Notaro, notaio in San Giovanni Valdarno, iscritto nel Ruolo del Distretto Notarile di Arezzo,

è presente

* il dr. **ERMINI Marco**, nato a San Giovanni Valdarno (AR) il 19 settembre 1961, c.f. RMN MRC 61P19 H901B, residente e domiciliato a San Giovanni Valdarno (AR) in Via Piave n.70,

il quale mi dichiara di intervenire al presente atto sia in proprio che in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione del

- **"COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - C.A.L.C.I.T. Valdarno - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** o più brevemente **"COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - C.A.L.C.I.T. Valdarno - ODV"**,

con sede in San Giovanni Valdarno (AR), presso la Delegazione dell'Associazione Commercianti in Corso Italia n.126 (già Via Trieste n.51), iscritto all'Anagrafe Unica ONLUS della Regione Toscana (prot.n.3 del 28 maggio 2004 con decorrenza dal 30 gennaio 1998), codice fiscale 9000 4340 510.

Il medesimo comparente, della cui identità personale io notaio sono certo, nell'indicata sua qualità, mi richiede di ricevere il presente atto al quale premette che è oggi qui riunita, in questo luogo ed ora, l'assemblea di seconda convocazione dell'ente indicato in epigrafe per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

""1) Modifiche statutarie conseguenti alle richieste dell'Ufficio RUNTS di Arezzo;

2) Varie ed eventuali""

e mi richiede di volerne redigere il conseguente verbale.

Io notaio, aderendo alla fattami richiesta, dò atto di quanto segue:

Ai sensi dell'art.16 dello statuto vigente e comunque su designazione unanime dei presenti, assume la presidenza dell'assemblea il predetto dr.ERMINI Marco, nella vista sua qualità, il quale constata e fa constatare che

- la presente assemblea è stata convocata a termini di statuto;
- l'assemblea di prima convocazione è andata deserta;
- sono presenti, perfettamente legittimati ad intervenire ed a votare, gli associati indicati nell'**elenco** che al presente atto si allega sotto la **lettera "A"** (dopo averne dato lettura) e così complessivamente n.67 (sessanta-sette) associati (in proprio e per delega);
- del Consiglio di Amministrazione sono presenti lui stesso (quale Presidente) ed i Consiglieri L.Agnolucci, A.Antonielli, R.Bernacchioni, S.Borghesi, E.Botta, S.Brandi, L.Cantini, L.Carbonai, I.Checcacci, A.Domenichelli, A.Donati, S.Neri, C.Nocentini, C.Rascionato, A.Rutilensi, R.Salusti, C.Sani, P.Secciani, L.Terrosi;

- è presente il Tesoriere rag. Alessandro Failli;
- che pertanto l'odierna assemblea, ai sensi dell'articolo 18 del vigente statuto sociale, è validamente costituita ed atta a deliberare su quanto all'ordine del giorno.

Il Presidente dichiara quindi aperta la seduta.

Egli ricorda innanzitutto che l'assemblea straordinaria dell'ente con delibera adottata il 27 giugno 2019, giusta verbale ricevuto in pari data dal medesimo notaio verbalizzante, rep.5.400, registrato ad Arezzo il 15 luglio 2019 al n.6991 serie 1T, ha approvato un testo di statuto completamente rinnovato al fine di dotare il Calcit Valdarno di un complesso di regole e di un'organizzazione rispondenti a tutti i requisiti oggi previsti dalla nuova normativa sugli Enti del Terzo Settore, portata dal DLGS del 3 luglio 2017 n.117 (appresso detto Codice del Terzo Settore).

Ricorda ancora che l'intervento sullo statuto era stato operato con molta attenzione, al fine di lasciare completamente inalterati l'anima e lo spirito del Calcit Valdarno e che, come era stato anticipato, essendo all'epoca la normativa ancora in fase di completamento, sarebbe potuta sopraggiungere la necessità di apportare allo statuto quelle modifiche utili a consentire all'ente di esser completamente rispondente ai dettami del Codice del Terzo Settore ed alle disposizioni attuative dello stesso.

Una volta completata tutta la documentazione richiesta dai provvedimenti normativi e dalle circolari ministeriali via via succedutisi dopo la tornata assembleare, l'organo amministrativo, lo scorso 22 dicembre 2023, ha presentato la richiesta di iscrizione al Registro Unico Nazionale degli Enti del Terzo Settore con richiesta di attribuzione della personalità

giuridica.

Con la nota prot.n.2024/6015 del 12 gennaio 2024, il Comune di Arezzo, Servizio welfare educazione e servizi al cittadino, Ufficio Sport giovani e Terzo Settore, quale ente delegato dalla Regione Toscana alla verifica della completezza e dell'idoneità della documentazione trasmessa per l'iscrizione degli Enti del Terzo Settore al RUNTS, ha richiesto di apportare alcune modifiche allo statuto, sinteticamente riguardanti la cooptazione degli amministratori, il diritto di voto degli associati minori di età, i quorum assembleari nonché una precisazione su una voce dell'oggetto sociale.

Il Presidente invita gli associati a considerare che il Calcit Valdarno è progressivamente cresciuto negli anni, diventando una realtà molto sentita da tutta la comunità locale come punto riferimento nel settore in cui opera e continuerà ad operare, acquisendo una forza notevole che non è fatta solo di numeri, che pure esistono e sono importanti, ma di quella grande risorsa che è la fiducia delle persone. Ed è proprio per ripagare questa fiducia, che occorre consentire al Calcit di cambiare passo e fare il salto di qualità che merita, diventando un ente del terzo settore in piena regola e dotato di personalità giuridica. Proprio per questo diventa quanto mai opportuno apportare allo statuto le modifiche conseguenti alle richieste del Comune di Arezzo e consentire al Calcit Valdarno di entrare a pieno titolo nel Runts come Organizzazione di Volontariato dotata di personalità giuridica.

Il Presidente passa quindi ad analizzare le modifiche statutarie proposte riguardanti:

- l'art.3, comma 2, lett.h), il cui nuovo testo diventerebbe il seguente:

"h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;"

- l'art.16 comma secondo, il cui nuovo testo diventerebbe il seguente:

"2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, scritta, firmata e contenente sia l'indicazione del delegante che del delegato. Le deleghe sono ammesse nel numero previsto dall'articolo 24 comma terzo del Codice del Terzo Settore. "

- l'art.17 primo comma lettera c), il cui nuovo testo diventerebbe il seguente:

"c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione."

- l'art.18 comma secondo, comma terzo e comma quarto, il cui nuovo testo diventerebbe il seguente:

"2. L'Assemblea straordinaria:

- in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati;

- in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati;

- in terza convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un sesto degli associati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devolu-

zione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati."

- l'art.19 comma 3, il cui nuovo testo diventerebbe il seguente:

"3. Il diritto di voto degli associati minorenni deve esser esercitato tramite la parte esercente la potestà genitoriale."

- l'art.20 comma 1 nel quale verrebbe corretto solo un richiamo, il cui testo rinnovato diventerebbe il seguente:

"1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa. E' composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 20 (venti) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo. In aggiunta ai Consiglieri Elettivi, sono Consiglieri di diritto, e fanno quindi parte del Consiglio di Amministrazione, i Responsabili delle Sezioni, secondo quanto previsto dall'**articolo 29.** "

- l'art.22 dal cui testo sarebbe eliminato qualsiasi riferimento alla cooptazione (passando i commi da 13 a 9). Il testo rinnovato diventerebbe il seguente:

"1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione presieduta dal Consigliere più anziano di età, nominerà al proprio interno, scegliendoli tra i Consiglieri sia elettivi che di diritto, il Presidente, numero due Vicepresidenti Vicari, il Referente - Coordinatore Sanitario, il Responsabile Amministrativo - Tesoriere.

2. Nominerà altresì, due Consiglieri da affiancare al Presidente ed ai due Vice Presidenti, nel Consiglio di Presidenza, organismo che non avrà alcun potere decisionale ma solo funzione consultiva e di collaborazione per il Presidente, oltre a porre ad attuazione le delibere del Consiglio di Amministrazione. I due membri aggiunti di tale Consiglio di Presidenza possono ricoprire o continuare a ricoprire ogni eventuale incarico all'interno della Associazione.

3. Nel caso in cui, prima della naturale scadenza del mandato, venissero, per qualsiasi motivo o ragione, a cessare dalla carica componenti eletti del Consiglio di Amministrazione, subentreranno automaticamente i primi dei non eletti. Dopodiché, il Consiglio, ove a cessare fosse stato il Presidente o il Vice Presidente, o il Referente - Coordinatore Sanitario o il Responsabile Amministrativo - Tesoriere, nella sua prima riunione provvederà alla sostituzione al proprio interno nominandoli tra i Consiglieri elettivi **e/o di diritto**.

4. Comunque ed in ogni caso, il Presidente, i Vice Presidenti, il Referente - Coordinatore Sanitario, il Responsabile Amministrativo - Tesoriere, non potranno continuare a ricoprire gli eventuali incarichi a cui fossero stati eletti in seno alle singole Sezioni.

5. In questo ultimo caso, le Sezioni provvederanno, più presto possibile, alla elezione dei relativi sostituti e l'eventuale nuovo Responsabile di Sezione, eletto al posto del precedente, siederà di diritto e con tutti i relativi poteri e doveri nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

6. Il Consigliere, sia esso di diritto o eletto, assente non giustificato per cinque riunioni consecutive nonostante lettera di richiamo, viene solle-

vato dall'incarico con decisione del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce regolamenti anche riguardanti il proprio funzionamento e quello delle proprie riunioni, con ogni consequenziale potere diretto a garantire il regolare e democratico svolgimento della fondamentale attività di esso Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione nomina, regolandone il relativo funzionamento, la specifica Commissione Medica che è presieduta dal Referente - Coordinatore Sanitario, la quale potrà presentare eventuali proposte di natura scientifica, medica, sanitaria, al Consiglio di Amministrazione, al quale solo spetta, comunque, di prendere le relative decisioni. Della Commissione medica dovrà far parte, compatibilmente alla disponibilità, il Coordinatore del Centro Oncologico del Valdarno o un suo delegato medico, nonché il Responsabile del Reparto di Radioterapia del Valdarno.

9. La messa ad esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione è, in via ordinaria, demandata al Consiglio di Presidenza."

Il Presidente apre quindi la discussione invitando i presenti ad intervenire.

Non viene formulata alcuna richiesta di intervento.

Il Presidente invita l'assemblea a considerare l'opportunità di deliberare in questa sede l'attribuzione al Consiglio di Amministrazione della facoltà di apportare successivamente eventuali modifiche venissero richieste dall'ufficio RUNTS del Comune di Arezzo o comunque dagli uffici competenti, di modo che, restando le stesse nel solco appena indicato, non sa-

rebbe necessario convocare nuovamente l'assemblea degli associati.

A questo punto il Presidente propone all'assemblea di mettere in votazione il seguente testo di deliberazione:

L'assemblea del "COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI - C.A.L.C.I.T. Valdarno - ODV"

- udita l'esposizione del Presidente;
- uditi gli interventi,

delibera

- di modificare gli articoli 3, 16, 17, 18, 19, 20 e 22, nel testo come sopra proposto ed illustrato dal Presidente il cui contenuto deve intendersi qui espressamente richiamato;

- di conferire al Consiglio di Amministrazione la facoltà di apportare allo statuto solo ed esclusivamente quelle ulteriori modifiche eventualmente richieste dalle autorità competenti, che dovesse rendersi necessarie al fine di ottemperare a tutto quanto previsto dalla nuova normativa sugli enti del terzo settore ed alle disposizioni attuative della stessa e comunque di conferire all'organo amministrativo la facoltà di compiere quanto necessario al fine di ottenere l'iscrizione nel RUNTS con attribuzione della personalità giuridica.

La votazione, espressa in modo palese, per alzata di mano, dopo prova e controprova, secondo l'accertamento fattone dal Presidente, dà il seguente risultato:

- favorevoli: tutti gli intervenuti;
- astenuti: nessuno;
- contrari: nessuno.

Il Presidente proclama pertanto la deliberazione approvata con voto unanime.

Egli mi esibisce quindi il nuovo testo di **statuto aggiornato con le modifiche appena approvate** ed io notaio, dopo esser stata dispensata dal darne lettura, lo ritiro e lo allego al presente verbale sotto la **lettera "B"**.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno avendo chiesto la parola il Presidente dichiara terminata l'odierna assemblea correndo le ore ventidue e minuti cinque.

Ai sensi dell'art.82, come richiamato dall'art.104, del Codice del Terzo Settore, il presente atto:

- è esente da imposta di bollo (ai sensi del comma quinto);
- è esente da imposta di registro in quanto reca modifiche statutarie che hanno il solo scopo di adeguare lo statuto a modifiche e integrazioni normative (ai sensi del comma terzo).

Richiesto io notaio ho ricevuto il presente verbale che ho letto - presente l'assemblea - al comparente il quale mi ha dichiarato di approvarlo perchè conforme alla sua volontà.

Scritto da persona di mia fiducia e completato da me notaio su tre fogli di cui sono occupate facciate dodici. Sottoscritto alle ore ventidue e minuti dieci.

Firmato: Ermini Marco. Roberta Notaro notaio. Vi è sigillo.

**ALLEGATO "B" AL N.5.540 DI RACCOLTA
STATUTO
DEL "COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I
TUMORI – C.A.L.C.I.T. VALDARNO - ORGANIZZAZIONE DI
VOLONTARIATO"**

**Titolo I
Costituzione e Scopi**

ART.1.- denominazione - sede - durata

1. Ai sensi del Decreto Legislativo n.117 del 3 luglio 2017, (da qui in avanti indicato come "Codice del Terzo settore"), e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, è costituita l'Associazione denominata **"COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – C.A.L.C.I.T. VALDARNO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** o più brevemente **"COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – C.A.L.C.I.T. VALDARNO - ODV"**, di seguito indicata anche come **"Associazione"**.

2. L'Associazione ha **sede legale** nel Comune di San Giovanni Valdarno (AR), presso la Delegazione dell'Associazione Commercianti, attualmente in Corso Italia n.126. L'eventuale variazione della sede legale nell'ambito del Comune di San Giovanni Valdarno (AR) non comporta modifica statutaria, salvo apposita delibera del Consiglio di Amministrazione e successiva comunicazione agli uffici competenti.

3. L'Associazione potrà istituire sezioni o sedi secondarie.

4. **La durata** dell'Associazione è stabilita fino al 31 dicembre 2100 e potrà essere prorogata.

Art.2.- Utilizzo nella denominazione dell'acronimo "ODV" o dell'indicazione di "organizzazione di volontariato"

1. A decorrere dall'avvenuta istituzione del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e ad avvenuta iscrizione dell'Associazione nell'apposita sezione di questo, l'acronimo "ODV" o l'indicazione di "organizzazione di volontariato" dovranno essere inseriti nella denominazione sociale.

2. Fino al momento precedente l'iscrizione nel RUNTS la denominazione resterà **"COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – C.A.L.C.I.T. VALDARNO - ONLUS"**. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS, la denominazione dell'Associazione diventerà **"COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – C.A.L.C.I.T. VALDARNO - ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO"** o più brevemente **"COMITATO AUTONOMO PER LA LOTTA CONTRO I TUMORI – C.A.L.C.I.T. VALDARNO - ODV"**.

3. Dal momento dell'iscrizione nel RUNTS l'Associazione dovrà utilizzare l'indicazione di "organizzazione di volontariato" o l'acronimo "ODV" negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Art.3 - Finalità - attività di interesse generale

1. L'Associazione non ha scopo di lucro. E' apartitica e aconfessionale; fonda la propria attività istituzionale ed associativa sui principi costituzionali della democrazia e della partecipazione sociale.

2. L'Associazione, **avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati**, persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, **prevalentemente a favore di terzi**, attraverso l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle seguenti attività di interesse generale:

- a) interventi e servizi sociali;
- b) interventi e prestazioni sanitarie;
- c) prestazioni socio-sanitarie;
- d) educazione, istruzione e formazione professionale;
- e) formazione universitaria e post-universitaria;
- f) ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- g) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale incluse attività editoriali e di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- h) servizi strumentali ad enti del Terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del Terzo settore;
- i) erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale indicate dall'art. 5 del Codice del terzo settore.

Le attività di cui sopra vengono svolte in conformità al contenuto ed ai limiti definitori indicati nell'articolo 5 del Codice del Terzo Settore.

Nello specifico, l'Associazione:

a) reperisce fondi e mezzi economico-finanziari per l'acquisto di strumenti e attrezzature atte alla diagnosi, alla prevenzione ed alla cura di malattie tumorali, nonché di attrezzature per il miglior funzionamento del Centro Oncologico e del Reparto di Radioterapia presso l'Ospedale di S.Maria alla Gruccia, da dare in uso o donare alle strutture sanitarie pubbliche esistenti ed operanti nel Valdarno Superiore ed ai relativi Enti che gestiscono tali strutture. Rientrano particolarmente in tale attività i contributi, anche economici e/o sotto qualsiasi altra forma, alla competente Azienda Sanitaria per la realizzazione della Stazione di Radioterapia presso l'Ospedale di Santa Maria alla Gruccia a completamento del Centro Oncologico e del Reparto di Radioterapia del Valdarno e per tutto quello e quanto altro ritenuto necessario od opportuno per il completamento ed il miglior funzionamento di detto Centro Oncologico e del Reparto di Radioterapia;

b) svolge ogni altra iniziativa di stimolo, sostegno ed appoggio alla lotta contro le malattie tumorali compresa l'assistenza domiciliare agli ammalati oncologici e/o terminali anche a mezzo contributi economici, regolamentati da apposite convenzioni, da erogare a Enti o Società sia pubbliche che private, che curino e garantiscano il servizio di cure palliative ed assistenza anche domiciliare;

c) sostiene spese o contribuisce alle spese per la formazione specifica e la qualificazione di personale medico e paramedico, dipendente da Istituti Pubblici e di Volontariato, o dedito ad attività di volontariato, comunque impegnato per la cura o prevenzione di malattie tumorali, anche attraverso la partecipazione ad iniziative, borse di studio, convegni, corsi,

seminari, congressi o simili;

d) collabora con le Autorità Sanitarie Locali, nonché con gli altri Enti e Associazioni locali di volontariato, per offrire alle strutture operative la collaborazione necessaria per l'organizzazione delle iniziative di lotta contro i tumori;

e) organizza, sostiene, patrocina progetti ed iniziative per la ricerca oncologica, convegni scientifici, seminari, tavole rotonde, incontri, iniziative editoriali e di comunicazione inerenti la materia oncologica.

3. L'Associazione potrà svolgere ogni altra attività non specificamente menzionata in tale elenco ma comunque collegata con quelle precedenti, purché coerente con le finalità istituzionali e idonea a perseguirne il raggiungimento.

4. Al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, l'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti; il tutto nelle forme, nelle condizioni e nei limiti di cui all'art.7 del Codice del Terzo Settore e delle successive disposizioni attuative dello stesso.

Art.4 - Attività diverse

1. L'Associazione può svolgere, ex art.6 del Codice del Terzo Settore, anche attività diverse da quelle di interesse generale, a condizione che esse siano secondarie e strumentali e siano svolte secondo i criteri e i limiti stabiliti dal predetto Codice e dalle disposizioni attuative dello stesso.

Titolo II

Patrimonio - Risorse economiche - Esercizio sociale - Bilancio

Art.5.- Patrimonio - destinazione - assenza di scopo di lucro

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

2. E' vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

3. Per il riconoscimento della personalità giuridica, il patrimonio minimo dell'Associazione non può essere inferiore alla somma liquida e disponibile di euro 15.000,00 (quindicimila e centesimi zero).

4. Quando risulta che il patrimonio minimo è diminuito di oltre un terzo, il Consiglio di Amministrazione, e nel caso di inerzia, l'organo di controllo, ove nominato, devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la ricostituzione del patrimonio minimo oppure la prosecuzione dell'attività in forma di associazione non riconosciuta.

Art.6. Risorse economiche

1. L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento da:

quote associative;
contributi pubblici e privati;
liberalità, donazioni e lasciti testamentari ricevuti dagli associati o da terzi;
rendite patrimoniali;
attività di raccolta fondi, quali, ad esempio, iniziative popolari, feste e lotterie;
iniziative varie promosse dalle Sezioni e condivise con il Consiglio di Amministrazione;
entrate derivanti da attività diverse anche se di natura commerciale ;
ogni altra entrata ammessa dal Codice del Terzo Settore e da altre norme in materia.

2. Tutte le entrate ed eventuali avanzi di gestione sono destinati esclusivamente alla realizzazione delle finalità dell'Associazione.

3. I contributi associativi dovuti dai soci ordinari sono stabiliti annualmente dal Consiglio di Amministrazione.

4. Il Consiglio di Amministrazione disciplina anche le modalità e i termini del versamento dei contributi da parte degli associati.

Art.7.- Esercizio sociale - Bilancio

1. L'esercizio sociale va dal giorno 1 (uno) gennaio al giorno 31 (trentuno) dicembre di ogni anno.

2. Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del bilancio di esercizio.

3. Il bilancio di esercizio deve essere approvato dall'Assemblea, che dovrà essere convocata entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio; lo stesso verrà successivamente depositato presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore nei termini di legge.

4. Gli eventuali avanzi netti di gestione risultanti dal bilancio saranno destinati ai fondi di riserva o in ogni caso reinvestiti per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. In ogni caso è vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Titolo III

Norme sul rapporto associativo

Art.8 - Norme sull'ordinamento interno

1. L'ordinamento interno dell'Associazione è ispirato a criteri di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza dei diritti di tutti gli associati; le cariche associative sono elettive, completamente gratuite e tutti gli associati possono esservi nominati.

2. Non è prevista alcuna differenza di trattamento tra gli associati riguardo ai diritti e ai doveri nei confronti dell'Associazione.

Art.9 - Associati

1. Possono essere ammessi a far parte dell'Associazione tutti coloro che ne condividono le finalità, siano essi persone fisiche, società, associazioni ed enti in genere. Per tutti gli associati vige l'uniforme disciplina del rapporto associativo e delle modalità associative.

2. L'Associazione non può avere un numero inferiore a sette persone fisiche o a tre organizzazioni di volontariato.

3. Le società, le associazioni e gli enti in genere sono rappresentati dal rispettivo Presidente pro tempore oppure da altro soggetto delegato dal rappresentante legale pro tempore dell'ente associato.

4. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto al recesso.

Art.10 - Procedura di ammissione

1. Ai fini dell'adesione all'Associazione, chiunque ne abbia interesse presenta domanda per iscritto al Consiglio di Amministrazione, che è l'organo deputato a decidere sull'ammissione. In tale domanda deve essere anche precisato che il richiedente si impegna ad accettare le norme dello Statuto sociale e dei regolamenti interni, ad osservare le disposizioni che saranno emanate dal Consiglio di Amministrazione e dall'Assemblea ed a partecipare alla vita associativa.

2. Il Consiglio di Amministrazione delibera l'ammissione o il rigetto entro 90 (novanta) giorni dalla presentazione della domanda. Il Consiglio di Amministrazione deve decidere secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e con le attività di interesse generale svolte.

3. L'accoglimento della domanda è comunicato al nuovo associato entro 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione ed egli deve essere iscritto nel libro degli associati.

4. L'eventuale provvedimento di rigetto deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'interessato può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione o a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio di fronte al Collegio dei Probiviri.

5. Le domande di ammissione presentate da soggetti minorenni dovranno essere controfirmate dall'esercente la responsabilità genitoriale. Il genitore che sottoscrive la domanda rappresenta il minore a tutti gli effetti nei confronti dell'Associazione e risponde verso la stessa per tutte le obbligazioni dell'associato minorenne.

6. Sono Soci Ordinari coloro che, persone o enti, versano la quota associativa annuale stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

7. Sono Soci Benemeriti coloro che, persone o enti, oltre alla suddetta quota, versano un ulteriore contributo annuale.

Art.11 - Diritti e doveri degli associati

1. Gli associati hanno il diritto di:
partecipare in Assemblea con diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;
essere informati di tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, e di parteciparvi;
esaminare i libri sociali secondo modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

2. L'esercizio dei diritti sociali spetta agli associati fin dal momento della loro iscrizione nel libro degli associati, sempre che essi siano in regola con il versamento della quota associativa, fatta eccezione per il diritto di voto in Assemblea che è disciplinato dall'art.19 del presente Statuto.

3. Gli associati hanno il dovere di:
adottare comportamenti conformi allo spirito e alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, nonché nei rapporti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;
rispettare lo Statuto, gli eventuali regolamenti interni e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
versare la quota associativa nella misura e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione.

4. La quota di associato ed i contributi associativi non possono essere restituiti all'associato anche in caso di recesso o esclusione dell'associato o liquidazione anticipata dell'Associazione.

5. La qualità di associato non è trasmissibile né per atto tra vivi né a causa di morte.

Art.12 - Cause di cessazione del rapporto associativo

1. La qualità di associato si perde per:
recesso volontario. Ogni associato può esercitare in ogni momento il diritto di recesso, mediante comunicazione scritta al Consiglio di Amministrazione. Il recesso ha effetto immediato;
mancato pagamento della quota associativa, per due anni consecutivi. Il Consiglio di Amministrazione comunica tale obbligo a tutti gli associati entro un termine congruo per poter provvedere al versamento. L'associato decaduto può presentare una nuova domanda di ammissione ai sensi del presente Statuto.

2. L'associato può invece essere escluso dall'Associazione per:
comportamento contrastante con gli scopi dell'Associazione;
persistenti violazioni degli obblighi statutari, regolamentari o delle deliberazioni degli organi sociali;
aver arrecato all'Associazione danni materiali o morali di una certa gravità.

3. Il provvedimento di esclusione, pronunciato dal Consiglio di Amministrazione, deve essere motivato e comunicato per iscritto all'interessato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della deliberazione. Contro di esso l'associato escluso può proporre appello al Collegio dei Probiviri, entro e non oltre 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione, mediante apposita istanza che deve essere inoltrata al Consiglio di Amministrazione a mezzo raccomandata o PEC o altro mezzo idoneo

ad attestarne il ricevimento; il Collegio dei Probiviri dovrà riunirsi entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento dell'istanza. All'appellante deve essere garantito il diritto al contraddittorio di fronte al Collegio dei Probiviri. Fino alla data di convocazione del Collegio dei Probiviri, ai fini del ricorso, l'associato interessato dal provvedimento di esclusione si intende sospeso: egli può comunque partecipare alle riunioni assembleari ma non ha diritto di voto.

4. L'associato receduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative versate né ha alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

Titolo IV

Norme sul volontariato

Art.13 - Dei volontari e dell'attività di volontariato

1. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

3. Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

4. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.

5. L'Associazione deve iscrivere in un apposito registro i volontari, associati o non associati, che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

6. L'Associazione deve inoltre assicurare i propri volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

Art.14 - Dei volontari e delle persone retribuite

1. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il volontario è associato o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

Titolo V

Organi dell'Associazione

Art.15.- Organi dell'Associazione

1. Sono Organi dell'Associazione:
l'Assemblea dei soci;

il Consiglio di Amministrazione;

il Presidente;

le Sezioni;

l'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;

l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;

il Collegio dei Probiviri.

2. L'elezione degli organi dell'Associazione non può in alcun modo essere vincolata o limitata, ed è informata a criteri di massima libertà di partecipazione all'elettorato attivo e passivo.

3. Le votazioni per le cariche elettive devono svolgersi a scrutinio segreto.

Art.16.- L'Assemblea degli associati: composizione, modalità di convocazione e funzionamento

1. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'Associazione ed è composta da tutti gli associati in regola con il versamento della quota associativa annuale.

2. Ciascun associato può intervenire personalmente in Assemblea o può farsi rappresentare da un altro associato mediante delega, scritta, firmata e contenente sia l'indicazione del delegante che del delegato. Le deleghe sono ammesse nel numero previsto dall'articolo 24 comma terzo del Codice del Terzo Settore.

3. L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio.

4. L'avviso di convocazione deve indicare il luogo, il giorno e l'ora sia di prima che di seconda convocazione, oltre che gli argomenti all'ordine del giorno. L'adunanza di seconda convocazione deve essere fissata almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima convocazione. L'avviso deve essere affisso nella sede dell'Associazione e in quella delle Sezioni almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per la riunione in prima convocazione. Il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire di utilizzare anche altri mezzi di comunicazione quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la posta elettronica e il telefax o consegna a mano purché l'indirizzo/recapito risulti nel libro degli associati.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano di età, oppure dall'altro Vicepresidente, oppure da altro associato indicato in sede di riunione assembleare.

6. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riassunte in un verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, conservato nella sede dell'Associazione.

Art.17.- Assemblea ordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea ordinaria:
approvare il bilancio di esercizio, predisposto dal Consiglio di Ammini-

strazione;

approvare l'eventuale bilancio sociale, predisposto dal Consiglio di Amministrazione;

c) determinare il numero, eleggere e revocare i membri del Consiglio di Amministrazione;

d) eleggere e revocare i componenti del Collegio dei Probiviri;

e) eleggere e revocare i componenti dell'organo di controllo, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.30 del Codice del Terzo Settore;

f) eleggere e revocare l'organo di revisione, obbligatoriamente nominato al verificarsi delle condizioni di cui all'art.31 del Codice del Terzo Settore;

g) approvare l'eventuale regolamento attuativo dello Statuto e gli altri regolamenti predisposti dal Consiglio di Amministrazione per il funzionamento dell'Associazione;

h) deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell'art.28 del Codice del Terzo Settore, e promuovere l'azione di responsabilità nei loro confronti;

i) deliberare su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno o sottoposto al suo esame da parte del Consiglio di Amministrazione o da altro organo sociale.

2. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza della metà più uno degli associati; in seconda convocazione è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati presenti.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria sono prese a maggioranza dei voti degli associati presenti, sia in prima che in seconda convocazione.

Art.18 - Assemblea straordinaria: competenze e quorum

1. È compito dell'Assemblea straordinaria:
deliberare sulle proposte di modifica dello Statuto;
deliberare in merito allo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

2. L'Assemblea straordinaria:
- in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno i due terzi degli associati;
- in seconda convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un terzo degli associati;
- in terza convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno un sesto degli associati.

3. Le deliberazioni dell'Assemblea straordinaria sono sempre prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

4. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art.19 - L'Assemblea degli associati: regole di voto

1. Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

2. L'esercizio del diritto di voto spetta agli associati che siano iscritti da più di 30 (trenta) giorni nel libro degli associati, sempre che essi sia-

no in regola con il versamento della eventuale quota associativa annuale. Gli associati che non sono iscritti da più di trenta giorni nel libro degli associati possono partecipare all'Assemblea senza diritto di voto né di elettorato attivo e passivo e non sono computati ai fini del raggiungimento dei quorum.

3. Il diritto di voto degli associati minorenni deve esser esercitato tramite la parte esercente la potestà genitoriale.

4. Per le votazioni si procede normalmente con voto palese. Per l'elezione delle cariche sociali, e comunque nei casi di votazioni riguardanti le persone, si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

Art.20.- Consiglio di Amministrazione - Composizione - durata

1. Il Consiglio di Amministrazione è l'organo amministrativo dell'Associazione. E' eletto dall'Assemblea tra gli associati in regola con il versamento della quota associativa. E' composto da un numero di membri, compreso il Presidente, che può variare da un minimo di 10 (dieci) ad un massimo di 20 (venti) membri, secondo quanto stabilito dall'Assemblea all'atto della nomina e dei successivi rinnovi. I primi membri del Consiglio di Amministrazione sono nominati nell'atto costitutivo. In aggiunta ai Consiglieri Elettivi, sono Consiglieri di diritto, e fanno quindi parte del Consiglio di Amministrazione, i Responsabili delle Sezioni, secondo quanto previsto dall'articolo 29.

2. I Consiglieri durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

3. I Consiglieri sono rieleggibili.

Art.21.- Consiglio di Amministrazione - regole di convocazione, sedute, maggioranze, voto, verbali

1. Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno o quando ne sia fatta richiesta da almeno 1/5 (un quinto) dei Consiglieri. In ogni caso deve riunirsi almeno ogni tre mesi.

2. La convocazione sarà fatta a mezzo avvisi personali da inviarsi o recapitarsi non meno di tre giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, in modo che consiglieri e sindaci effettivi (ove presenti) ne siano informati almeno un giorno prima della riunione. L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto cartaceo o elettronico e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione che consenta la verifica dell'avvenuta ricezione, compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la posta elettronica e il telefax purché l'indirizzo e il recapito siano previamente comunicati dall'interessato.

3. Il Consiglio di Amministrazione è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vicepresidente più anziano di età oppure dall'altro Vicepresidente; in mancanza, è presieduto da altro Consigliere individuato tra i presenti.

4. Le adunanze sono valide quando vi intervenga la maggioranza degli amministratori in carica. Le deliberazioni vengono prese a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

5. Le votazioni si effettuano con voto palese, tranne quando il Pre-

sidente lo ritenga opportuno oppure nei casi di votazioni riguardanti le persone, dove si procede mediante il voto a scrutinio segreto.

6. Di ogni riunione consiliare viene redatto apposito verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante a ciò appositamente nominato. Il verbale è trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e conservato nella sede dell'Associazione.

Art.22.- Consiglio di Amministrazione- norme di funzionamento

1. Il Consiglio di Amministrazione, nella sua prima riunione presieduta dal Consigliere più anziano di età, nominerà al proprio interno, scegliendoli tra i Consiglieri sia elettivi che di diritto, il Presidente, numero due Vicepresidenti Vicari, il Referente - Coordinatore Sanitario, il Responsabile Amministrativo - Tesoriere.

2. Nominerà altresì, due Consiglieri da affiancare al Presidente ed ai due Vice Presidenti, nel Consiglio di Presidenza, organismo che non avrà alcun potere decisionale ma solo funzione consultiva e di collaborazione per il Presidente, oltre a porre ad attuazione le delibere del Consiglio di Amministrazione. I due membri aggiunti di tale Consiglio di Presidenza possono ricoprire o continuare a ricoprire ogni eventuale incarico all'interno della Associazione.

3. Nel caso in cui, prima della naturale scadenza del mandato, venissero, per qualsiasi motivo o ragione, a cessare dalla carica componenti eletti del Consiglio di Amministrazione, subentreranno automaticamente i primi dei non eletti. Dopodiché, il Consiglio, ove a cessare fosse stato il Presidente o il Vice Presidente, o il Referente - Coordinatore Sanitario o il Responsabile Amministrativo - Tesoriere, nella sua prima riunione provvederà alla sostituzione al proprio interno nominandoli tra i Consiglieri elettivi e/o di diritto.

4. Comunque ed in ogni caso, il Presidente, i Vice Presidenti, il Referente - Coordinatore Sanitario, il Responsabile Amministrativo - Tesoriere, non potranno continuare a ricoprire gli eventuali incarichi a cui fossero stati eletti in seno alle singole Sezioni.

5. In questo ultimo caso, le Sezioni provvederanno, più presto possibile, alla elezione dei relativi sostituti e l'eventuale nuovo Responsabile di Sezione, eletto al posto del precedente, siederà di diritto e con tutti i relativi poteri e doveri nel Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

6. Il Consigliere, sia esso di diritto o eletto, assente non giustificato per cinque riunioni consecutive nonostante lettera di richiamo, viene sollevato dall'incarico con decisione del Consiglio di Amministrazione.

7. Il Consiglio di Amministrazione stabilisce regolamenti anche riguardanti il proprio funzionamento e quello delle proprie riunioni, con ogni consequenziale potere diretto a garantire il regolare e democratico svolgimento della fondamentale attività di esso Consiglio di Amministrazione.

8. Il Consiglio di Amministrazione nomina, regolandone il relativo funzionamento, la specifica Commissione Medica che è presieduta dal Referente - Coordinatore Sanitario, la quale potrà presentare eventuali proposte di natura scientifica, medica, sanitaria, al Consiglio di Amministrazione, al quale solo spetta, comunque, di prendere le relative decisioni. Della Commissione medica dovrà far parte, compatibilmente alla disponi-

bilità, il Coordinatore del Centro Oncologico del Valdarno o un suo delegato medico, nonché il Responsabile del Reparto di Radioterapia del Valdarno.

9. La messa ad esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione è, in via ordinaria, demandata al Consiglio di Presidenza.

Art.23.- Competenze del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria dell'Associazione; stabilisce le linee generali, programmatiche e di intervento dell'Associazione, le direttive di natura organizzativa, operativa, amministrativa e gestionale della medesima, nonché gli indirizzi e le direttive per una politica ed una immagine unitaria del Calcit Valdarno.

In particolare ha il compito di:

- redigere il bilancio di esercizio, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- redigere il programma annuale e pluriennale di attività;
- redigere l'eventuale bilancio sociale, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- decidere sulle domande di adesione all'Associazione e sull'esclusione degli associati;
- redigere gli eventuali regolamenti interni per il funzionamento dell'Associazione, da sottoporre a ratifica dell'Assemblea solo laddove ne sia fatta richiesta da un terzo dei componenti del Consiglio di Amministrazione oppure da un decimo degli associati;
- decidere la quota associativa annuale, determinandone l'ammontare;
- decidere la destinazione dei fondi dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dal presente statuto;
- deliberare la convocazione dell'Assemblea;
- decidere in merito agli eventuali rapporti di lavoro con i dipendenti, oltre che con collaboratori e consulenti esterni;
- curare la tenuta dei libri sociali dell'Associazione;
- deliberare l'eventuale svolgimento di attività diverse, e documentarne il carattere secondario e strumentale rispetto alle attività di interesse generale;
- adottare ogni altro provvedimento che sia ad esso attribuito dal presente Statuto o dai regolamenti interni;
- adottare in generale tutti i provvedimenti e le misure necessarie all'attuazione delle finalità istituzionali, oltre che alla gestione e al corretto funzionamento dell'Associazione;
- n) deliberare ed autorizzare la costituzione delle Sezioni; controllare l'attività delle stesse; in caso di provata necessità, con il voto della maggioranza qualificata dei Consiglieri in carica, assumere decisioni e prendere iniziative dirette a garantire il regolare funzionamento delle Sezioni medesime;
- o) nominare eventuali Commissioni e/o Comitati Consultivi, eventuali gruppi di lavoro, indicandone i componenti anche tra non associati, le finalità, le competenze e gli eventuali tempi di lavoro

2. Il Consiglio di Amministrazione può attribuire ad uno o più dei suoi membri il potere di compiere determinati atti o categorie di atti in nome e per conto dell'Associazione.

Art.24.- Presidente

1. La firma e la rappresentanza dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio spettano al Presidente del Consiglio di Amministrazione.

2. In caso di assenza o impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente Vicario più anziano di età e in subordine all'altro Vice Presidente.

3. Egli presiede l'Assemblea, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di Presidenza.

4. Qualunque operazione relativa alla gestione contabile dovrà essere firmata dal Presidente e controfirmata da uno dei due Vicepresidenti.

Art.25.- L'organo di controllo: composizione, durata in carica e funzionamento

1. L'organo di controllo, qualora nominato, è formato da 1 (uno) a 3 (tre) membri, eletti dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati.

2. L'organo di controllo rimane in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

3. Esso nomina al proprio interno un Presidente.

4. Delle proprie riunioni l'organo di controllo redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più membri dell'organo di controllo decadano dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sostituzione degli stessi tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. I membri dell'organo di controllo, a cui si applica l'art.2399 del Codice civile, devono essere indipendenti ed esercitare le loro funzioni in modo obiettivo ed imparziale. Essi non possono ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.26 - Competenze dell'organo di controllo

1. È compito dell'organo di controllo:
vigilare sull'osservanza della legge e dello Statuto, e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
vigilare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile dell'Associazione, e sul suo concreto funzionamento;
esercitare il controllo contabile;
esercitare compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del Codice del Terzo Settore;
attestare che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali di cui all'art.14 dello stesso Codice. L'eventuale bilancio sociale dà atto degli esiti di tale monitoraggio;
partecipare, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea, alle quali presenta la relazione annuale sul bilancio di esercizio.

2. Nei casi previsti dall'art.31, comma 1, del Codice del Terzo Set-

tore, l'organo di controllo può esercitare anche la revisione legale dei conti.

3. L'organo di controllo ha diritto di accesso alla documentazione dell'Associazione rilevante ai fini dell'espletamento del proprio mandato. Può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e controllo e, a tal fine, può chiedere ai Consiglieri notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Art.27 - L'organo di revisione

1. L'organo di revisione, qualora nominato, è formato da un unico componente, eletto dall'Assemblea, non necessariamente fra gli associati. Il componente dell'organo di revisione deve essere iscritto al registro dei revisori legali dei conti.

2. L'organo di revisione rimane in carica 3 (tre) esercizi e scade alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della carica. I suoi componenti sono rieleggibili.

3. L'organo di revisione ha il compito di esercitare la revisione legale dei conti.

4. Delle proprie riunioni l'organo di revisione redige verbale, il quale va poi trascritto nell'apposito libro delle adunanze e delle deliberazioni di tale organo, conservato nella sede dell'Associazione.

5. Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, il componente dell'organo di revisione decada dall'incarico prima della scadenza del mandato, si provvede alla sua sostituzione tramite una nuova elezione da parte dell'Assemblea.

6. Il componente dell'organo di revisione deve essere indipendente ed esercitare le sue funzioni in modo obiettivo ed imparziale, oltre a non poter ricoprire altre cariche all'interno dell'Associazione.

Art.28.- Collegio dei Probiviri

1. Il Collegio dei Probiviri è costituito da numero tre membri effettivi e due supplenti tutti eletti dall'Assemblea anche tra i non Soci. La funzione di Proboviro è incompatibile con qualsiasi carica all'interno dell'Associazione. Assume la Presidenza l'eletto con il maggior numero dei voti ed in caso di parità quello più anziano di età.

2. Al Collegio stesso è attribuita in via esclusiva la decisione inappellabile di ogni controversia che possa insorgere tra gli Associati o tra gli Associati e l'Associazione o i suoi Organi. Rientra altresì nei compiti del Collegio decidere sui ricorsi contro i provvedimenti di diniego di adesione o di esclusione.

3. Il Collegio prende le proprie deliberazioni, senza il rigore delle forme, a maggioranza dei propri componenti. Esso decide a maggioranza semplice. Le sue decisioni vengono comunicate per iscritto agli interessati e sono inappellabili e non ricorribili, valendo l'adesione a socio anche quale accettazione di questa norma statutaria come clausola compromissoria.

4. I ricorsi, corredati dagli eventuali documenti o quanto altro ritenuto opportuno, devono essere indirizzati al Collegio dei Probiviri presso la Segreteria Centrale dell'Associazione.

5. Quest'ultima provvederà, senza indugio, a trasmettere il tutto al Presidente del Collegio, il quale riunirà, quanto prima, gli altri due Mem-

bri per l'esame e la decisione, previo rispetto del contraddittorio.

6. In caso di impedimento, per qualsiasi motivo o ragione, di un Membro del Collegio anche se già costituito, verrà chiamato il supplente più anziano di età; mentre, nel caso di impedimento del Presidente, assumerà tale funzione per la definizione del caso in esame, il Membro del costituito Collegio che risulti più anziano di età.

7. La decisione, completa di data, della sottoscrizione del Presidente del Collegio e degli altri due Membri, sarà depositata presso la Segreteria centrale che provvederà a numerarla progressivamente ed a conservarla in originale (con la prova della avvenuta comunicazione agli interessati) insieme ai documenti della procedura, in apposita raccolta del Collegio dei Probiviri.

8. L'attività e le funzioni svolte verranno prestate dai componenti come prestazioni di mero e gratuito volontariato in favore dell'Associazione, e pertanto comunque ed in ogni caso non daranno diritto ad alcun compenso al quale con l'accettazione dell'incarico, essi componenti espressamente rinunciano.

TITOLO VI - Le Sezioni

Art.29.- Sezioni

1. In ogni Centro del Valdarno potrà costituirsi, dietro espressa delibera ed autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, una Sezione del CALCIT VALDARNO - ODV che opererà sotto il nome "SEZIONE DEL CALCIT VALDARNO DI"

2. Tutte le Sezioni hanno l'obbligo di adeguare la loro organizzazione interna al Regolamento Generale delle Sezioni. Il Regolamento interno delle Sezioni può essere modificato, anche su richiesta di queste ultime, dal Consiglio di Amministrazione della Associazione, che, poi, ne riferirà alla prima Assemblea utile.

3. Le Sezioni formate da soci in regola con il pagamento della quota sociale di quello stesso anno, eleggono, almeno sessanta giorni prima della data dell'Assemblea per il rinnovo delle cariche sociali dell'Associazione, il loro Responsabile che intratterrà i rapporti con gli Organi Centrali e le altre Sezioni, un Vice Responsabile Vicario, un Tesoriere e un Segretario, nonché i componenti del Consiglio di Amministrazione.

4. Le Sezioni entro e non oltre i successivi quindici giorni potranno far pervenire alla Segreteria Centrale una rosa di massimo cinque candidati da includere nella lista elettorale.

5. Il Responsabile ha la rappresentanza della Sezione, mentre è demandata ad un Direttivo composto dal Responsabile, Vice Responsabile Vicario, dal Tesoriere, e dal Segretario, congiuntamente tra loro, la responsabilità dell'organizzazione e della gestione della Sezione, nonché la messa ad esecuzione delle delibere prese dal Consiglio della Sezione stessa e le direttive degli Organi Centrali.

6. Il Responsabile di ciascuna Sezione (e in caso di suo impedimento, il Vice Responsabile Vicario) fa parte di diritto ed a pieno titolo del Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

7. Il Responsabile, il Vice Responsabile, il Tesoriere, il Segretario e ciascun componente il Consiglio della Sezione, anche singolarmente, han-

no il dovere di segnalare al Consiglio di Amministrazione dell'Associazione eventuali problematiche, disfunzioni o contrasti che impediscano o semplicemente pregiudichino o limitino il regolare funzionamento della Sezione e che non sia stato possibile superare, all'interno della Sezione stessa, attraverso ripetuti bonari tentativi.

8. Tutte le cariche previste dallo Statuto per le Sezioni andranno a scadere contemporaneamente a quelle del Consiglio di Amministrazione del CALCIT VALDARNO - ODV.

TITOLO VII - PERSONALE RETRIBUITO

Art.30.- Personale retribuito

1. L'Associazione può avvalersi di personale retribuito, nei limiti e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 33 del Codice del Terzo Settore.

TITOLO VIII - SCIoglimento E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO

Art.31.- Scioglimento e devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio di cui all'art.45 del Codice del Terzo Settore e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo Settore, secondo le disposizioni dell'Assemblea.

2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

TITOLO IX - Disposizioni finali e transitorie

Art.32.- Norma di rinvio

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, dal Codice Civile.

Art.33.- Norma transitoria

1. L'efficacia delle modifiche statutarie è subordinata alla decorrenza del termine di cui all'articolo 104 comma secondo del Codice del Terzo Settore. La decorrenza di tale termine comporterà la cessazione di efficacia delle vecchie clausole statutarie.

Firmato: Ermini Marco. Roberta Notaro notaio. Vi è sigillo.

Copia su supporto informatico conforme al documento originale su supporto cartaceo nei miei atti, che si trasmette per uso consentito dalla legge in esenzione dal bollo.

San Giovanni Valdarno li 08/02/2024

Roberta Notaro notaio